

COMUNE DI REGALBUTO
PROVINCIA DI ENNA

Regolamento

generale delle

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 29 marzo 1999

modificato con Deliberazione Consiliare n. 59 del 18 novembre 1999

modificato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 27 maggio 2003

- Testo Vigente -

INDICE

TITOLO I

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag.	1
Art. 2	Forma di gestione	“	1
Art. 3	Il responsabile del settore tributi	“	2
Art. 3-bis	Istituzione del protocollo di settore	”	2
Art. 3-ter	Disciplina dei termini procedurali	”	2

CAPO II

ACCERTAMENTI, CONTROLLI, INTERRELAZIONI E RAPPORTI

Art. 4	Accertamenti	“	3
Art. 4-bis	Accertamenti integrativi	“	3
Art. 5	Attività di controllo	“	3
Art. 5-bis	Rimborsi	“	4
Art. 6	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	“	6
Art. 7	Rapporti con il contribuente	“	6
Art. 8	Diritto di interpello (<i>soppresso</i>)	“	7

CAPO III

MODALITA' DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9	Notificazione a mezzo posta	“	7
--------	-----------------------------	---	---

CAPO IV

STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 10	L'autotutela	“	7
Art. 11	Accertamento con adesione	“	8
Art. 12	Ravvedimento (<i>soppresso</i>)	“	9

TITOLO II

RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 13	Sospensione, differimento e scadenza dei termini ordinari di versamento	“	9
Art. 13-bis	Rateizzazione	“	9
Art. 14	Limiti di esenzione per attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva	“	10
Art. 15	Compensazione ed accollo	“	10
Art. 16	Contenzioso	“	11

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 17	Norme finali	“	11
---------	--------------	---	----

TITOLO I

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie del Comune di Regalbuto, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed integra, in quanto compatibile, l'eventuale nuova regolamentazione adottata con riferimento a specifici tributi.
2. Le norme seguenti si applicano altresì alle altre entrate comunali qualora ciò sia espressamente previsto dai rispettivi regolamenti.
3. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, si intendono tributi propri del Comune di Regalbuto, i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano al Comune medesimo integralmente attribuiti.

Art. 2

Forma di gestione

1. La gestione dei tributi viene svolta in proprio favorendo prioritariamente la necessaria specializzazione del personale dipendente interessato attraverso sistematiche sessioni formative ed assicurando altresì a quest'ultimo adeguati mezzi operativi di supporto ivi compresi i locali ove viene prestata l'attività lavorativa anche al fine di garantire una concreta tutela della privacy nei rapporti da intrattenere con i contribuenti ai sensi del successivo art. 7.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, è tuttavia consentito, qualora ricorrano eccezionali e documentate circostanze, affidare, mediante convenzione, a soggetti, pubblici o privati, purchè iscritti all'albo di cui all'art. 53 del già citato D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. In questo caso la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
3. Il personale di cui al primo comma è selezionato valutando le potenzialità professionali, la capacità di instaurare un rapporto con il contribuente

improntato a principi di collaborazione e trasparenza. In considerazione delle delicate mansioni svolte, l'eventuale trasferimento non consensuale ad altri servizi che interessi tale personale deve essere esclusivamente giustificato da gravi motivi ed in ogni caso correlato a sanzioni disciplinari in precedenza adottate.

Art. 3

Il responsabile del settore tributi e fiscalità locale

1. Al responsabile del settore tributi e fiscalità locale, nominato ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, spettano le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza agli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale. E' posto a carico del Comune l'onere assicurativo contro i rischi conseguenti all'espletamento delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento, per qualsiasi motivo, il responsabile di cui al precedente comma è sostituito dal responsabile dell'area, il quale esprime in ogni caso, il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione concernenti il settore.
3. Il responsabile del settore tributi e fiscalità locale può comunque affidare a uno o più dipendenti del medesimo settore la responsabilità istruttoria dei procedimenti di competenza.

Art. 3-bis

Istituzione del protocollo di settore

1. E' istituito il protocollo del settore tributi e fiscalità locale per gli atti che necessitano l'acquisizione di dati, notizie e quant'altro da e per altri uffici.
2. Ogni dipendente responsabile di procedimento annota nel relativo registro, costituendone ciò prova ai fini dell'avvenuta ricezione, la data di presentazione e l'oggetto della corrispondenza, e ne assume il carico ai fini della successiva ed eventuale istruttoria.

Art. 3-ter

Disciplina dei temini procedurali

1. Ove non diversamente disciplinato in relazione a specifiche fattispecie in materia tributaria, i relativi procedimenti iniziati ad istanza di parte si concludono, di norma, con un provvedimento espresso entro il termine di

novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza medesima ovvero il responsabile del procedimento può, previa comunicazione, differire il suddetto termine fino a ulteriori novanta giorni fornendo adeguata giustificazione al contribuente interessato.

2. Ai fini della riorganizzazione logistica ed informatica del settore tributi, in atto, secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2, è fissato al 31 gennaio 2004 il termine finale dei procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2002.

CAPO II

ACCERTAMENTI, CONTROLLI, INTERRELAZIONI E RAPPORTI

Art. 4

Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 1999 e successive, con riferimento ad ogni tributo comunale, sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 4-bis

Accertamenti integrativi

1. L'emissione di un avviso di accertamento tributario non esclude tuttavia la possibilità, entro il termine di decadenza e con riferimento ad ogni tributo comunale, di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento.

Art. 5

Attività di controllo

1. La giunta municipale, con apposita deliberazione, fissa per ciascun tributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e degli indicatori di evasione/elusione, tenendo conto delle scadenze di Legge.
2. Il sindaco e il responsabile del settore tributi e fiscalità locale curano il

potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, verificano le potenzialità della struttura organizzativa e dispongono le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. E' destinata ogni anno, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 una somma pari allo 0,2% del gettito I.C.I. risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvata riservata per l'acquisizione di beni e servizi necessari al miglioramento e all'ottimizzazione del settore tributi. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 446/97, il sindaco, sentito l'assessore al bilancio, stabilisce altresì annualmente, con propria determinazione, i criteri per il riparto percentuale di un compenso incentivante da corrispondere al personale addetto ai tributi comunali, fiscalmente equiparato alle somme corrisposte a titolo di produttività collettiva ai sensi del CCNL di comparto e opportunamente graduato in relazione alla proficuità dell'azione svolta, al grado di responsabilità assunto ed ai risultati individuali raggiunti, riservando a tal fine il 3% delle somme complessivamente accertate e riscosse con le azioni di controllo di cui al 1° comma.

Art. 5-bis

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere, con riferimento ad ogni tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che lo accerta o conferma o quello di entrata in vigore di una disposizione legislativa o regolamentare che attribuisce al contribuente il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 10, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. L'ufficio interessato procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di

accoglimento, totale o parziale, sottoscritto dal responsabile del settore.

5. Ai fini della semplificazione del procedimento, possono essere irrogate con il medesimo provvedimento, a decurtazione del credito accertato, le eventuali sanzioni, riducibili ad $\frac{1}{4}$ in caso di adesione, qualora siano state riscontrate infrazioni per le annualità oggetto di rimborso.
6. Se il contribuente che ha fatto domanda di rimborso decede prima di aver ottenuto la restituzione, ovvero il contribuente abbia versato somme non dovute a titolo di imposta, richieste successivamente al decesso da parte degli eredi, questi ultimi sono tenuti a presentare all'ufficio competente, che ha già predisposto o che dovrà predisporre l'eventuale provvedimento di rimborso, la seguente documentazione.
 - a) Nel caso in cui non sia stata presentata denuncia di successione:
 - dichiarazione da parte del coniuge e/o parenti in linea retta di essere esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente: 1) la data di decesso del de cuius; 2) l'elenco degli eredi legittimi e/o testamentari con relative generalità, residenze e codici fiscali; tale dichiarazione potrà essere resa da uno qualunque degli eredi, mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
 - delega ad un unico erede, in caso di più eredi, a riscuotere la somma totale, specificando le modalità di pagamento;
 - dichiarazione del giudice tutelare, nel caso di eredi minorenni, che autorizzi la riscossione della somma stessa con espressa clausola di esonero del Comune da ogni responsabilità circa l'ordine di reimpiego o la libera disponibilità della somma stessa.
 - b) Nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione di successione, oltre alla presentazione dei documenti di cui sub a) gli eredi devono presentare copia della denuncia di successione, se in essa è stato già inserito l'importo del rimborso richiesto e degli interessi maturati fino alla data del provvedimento che assegna il rimborso, ovvero della denuncia integrativa con la quale si è provveduto successivamente a tale adempimento.
7. Le somme da rimborsare a seguito di provvedimento definitivo emesso dal responsabile del settore sono liquidate con apposita determinazione del responsabile di area.

Art. 6

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire prioritariamente, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dagli uffici tributari nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il responsabile del settore tributi informa il sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari nonché di concessioni edilizie, anche in sanatoria, dei certificati di inabitabilità o inagibilità e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario interessato, con tempestività.
3. Gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a segnalare immediatamente anche al responsabile del settore tributi ogni violazione tributaria e urbanistico edilizia che comporti o abbia comportato attività edilizia senza il possesso del titolo legittimante.

Art. 7

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.
2. L'ufficio, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni e/o comunicazioni. In tale caso, il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso del dipendente responsabile del procedimento. Invece, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e/o comunicazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.
3. L'ufficio ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni altro chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione tributaria, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre pubbliche amministrazioni segnalate, assegnando un termine non inferiore a trenta

giorni. Qualora il contribuente non fornisca i dati e le notizie richiestegli indispensabili per l'attività di accertamento, l'ufficio può procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

Art. 8

Diritto di interpello

(soppresso)

CAPO III

MODALITA' DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli altri atti, che per Legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio interessato con l'invio di plico sigillato, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del dipendente responsabile del procedimento il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Per ogni singolo atto di imposizione, in materia di tributi comunali, è prevista, nella misura di 3,5 euro, una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione, postali, e per la predisposizione degli stampati. L'importo può essere aggiornato dalla giunta municipale con apposita deliberazione.

CAPO IV

STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 10

L'autotutela

1. Il responsabile del settore tributi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del settore tributi, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, in tutto o nella sola parte contestata, annulla il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile di cui al comma 1 può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 11

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento deflattivo del contenzioso,

è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

Art. 12

Ravvedimento

(soppresso)

TITOLO II

RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 13

Sospensione, differimento e scadenza dei termini ordinari di versamento

1. Con deliberazione della giunta municipale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie stabiliti dalle rispettive normative vigenti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari e generali situazioni di disagio economico individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. La giunta municipale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 13-bis

Rateizzazione

1. La Giunta Municipale può disporre, su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento degli avvisi emessi nell'ambito delle attività di liquidazione e/o accertamento e non ancora iscritti a ruolo in rate mensili o bimestrali, di pari importo fino ad un massimo di dieci ovvero la sospensione degli avvisi medesimi fino a ventiquattro mesi. Se l'importo da rateizzare è superiore a cinquemila euro, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria emessa da una compagnia iscritta nell'apposito albo regionale o fidejussione bancaria.
2. Nel caso di pagamento rateale il contribuente è tenuto a corrispondere, unitamente a ciascuna rata, gli interessi per la dilazione concessa nella misura stabilita dall'art. 21 del D.P.R. 602/1973.
3. Nel caso di mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, il

contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. L'ulteriore inadempienza comporta la riscossione coattiva del dovuto entro cinque anni, secondo le modalità stabilite dalle singole Leggi di imposta.

4. Spetta al responsabile del settore tributi ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossioni di cui all'art. 72, 3° comma, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
5. Per la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 14

Limiti di esenzione per attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva

1. Nel corso dell'adempimento dell'attività istruttoria, di liquidazione e/o accertamento, necessaria per addivenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il settore tributi non procede alla notificazione di avvisi di liquidazione e/o accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, sia inferiore a € 10,33.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo dell'importo del tributo e della sanzione, con espressa esclusione degli interessi e di ogni altra commissione o diritto.
3. Il tributo e la sanzione sono dovuti per l'intero ammontare se l'importo supera il predetto limite.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Art. 15

Compensazione ed accollo

1. E' consentito disporre, previa richiesta del contribuente e al netto delle eventuali quote spettanti ad altre amministrazioni, che le partite creditorie certe di natura tributaria vantate dallo stesso contribuente nei confronti del Comune siano utilizzate a copertura o in detrazione di eventuali partite debitorie conseguenti all'attività di accertamento tributario svolta dal competente ufficio.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta dei cointestatari, previa

comunicazione all'ufficio tributi interessato entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 16

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio tributario che è tenuto a curare il contenzioso si applica la tariffa di cui all'art. 15 del precitato Decreto Legislativo..

TITOLO III NORME FINALI

Art. 17

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Le eventuali modifiche e integrazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto, ai sensi dell'art. 27, 8° comma, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.-